

Legge n. 87/2023

Articolo 3, comma 5-bis (Partecipazione degli specializzandi ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario)

Il comma in titolo è volto a modificare la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l'ampliamento dell'ambito dei soggetti interessati, in relazione all'anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti.

In particolare, attraverso una modifica testuale apportata all'articolo 1, comma 547, della legge di bilancio 2019, si stabilisce che la disciplina suddetta si applica agli specializzandi a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica (anziché a partire dal terzo anno, come attualmente previsto dal testo vigente del succitato comma 547).

Si ricorda, altresì, che gli specializzandi risultati idonei e collocati in graduatoria separata possono essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando. Inoltre, quanti sono collocati nella graduatoria separata possono essere assunti a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, prima del conseguimento della specializzazione. Tale disciplina in materia di assunzioni di professionisti sanitari in formazione specialistica, in origine di carattere transitorio, è divenuta a regime a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 14 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56).